Ordine Assistenti Sociali | Consiglio Nazionale

CIRCOLARE SU NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA

In vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla formazione continua degli assistenti sociali, si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla sua applicazione pratica.

La circolare, in coerenza con le funzioni di coordinamento e indirizzo attribuite al CNOAS dall'art. 12, co. 2 del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615, ha l'obiettivo di fornire l'orientamento e l'indirizzo del CNOAS ai Consigli regionali dell'Ordine sulle domande più frequenti, offrendo un supporto operativo per agevolare la corretta interpretazione e attuazione delle disposizioni in vigore e per favorirne un'applicazione uniforme, prevenendo incertezze e difformità operative.

Con particolare riferimento alle questioni derivanti dalla successione nel tempo tra la previgente e la nuova disciplina, il CNOAS ha acquisito uno specifico parere legale. Gli orientamenti di seguito riportati tengono conto delle indicazioni contenute nel predetto parere e del principio del tempus regit actum, in base al quale il provvedimento amministrativo è adottato alla luce della situazione di fatto e di diritto vigente al momento della sua adozione, tenendo conto anche delle modifiche intervenute nel corso del procedimento.

1. Fase transitoria. Domande di accreditamento.

a) Per le attività formative accreditate ex ante prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ma realizzate in tutto o in parte successivamente, quale disciplina regolamentare deve applicarsi? 1

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali.
Si applica il Regolamento sulla formazione continua vigente al momento dell'accreditamento intervenuto con delibera consiliare. Nel caso di specie, pertanto, quello precedente al 'nuovo' di prossima entrata in vigore.

b) Per le attività il cui riconoscimento dei crediti avviene ex post, quale Regolamento deve essere applicato quando l'attività è iniziata prima del 15 settembre, ma prosegue e si conclude successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali.
Si applica il Regolamento sulla formazione continua vigente al momento dell'accreditamento intervenuto con delibera consiliare. Nel caso di specie, il 'nuovo' di prossima entrata in vigore.

c) Come devono essere trattate le domande di accreditamento presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento ma non ancora deliberate? Devono essere esaminate secondo le vecchie regole oppure secondo quelle nuove?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali.
Alle domande di accreditamento presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento e non ancora definite a tale data si applica la disciplina vigente al momento dell'adozione del relativo provvedimento e pertanto il nuovo Regolamento.

d) Quale disciplina deve essere applicata nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, venga richiesta una modifica sostanziale di un'attività formativa già accreditata con delibera adottata sulla base del precedente Regolamento (per esempio una modifica del numero di ore che richieda una nuova valutazione dei crediti)?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali.
Una modifica sostanziale - che quindi richieda una nuova valutazione dell'attività e dei relativi crediti – deve considerarsi come una nuova domanda di accreditamento e valutata secondo il Regolamento vigente al momento dell'adozione della relativa delibera di accreditamento. Nel caso di specie, pertanto, dovrà essere adottata una delibera che, in sostituzione della precedente, valuti la modifica sostanziale proposta dal soggetto alla luce del 'nuovo' Regolamento sulla formazione continua.

2. Fase transitoria. Convenzioni, accordi e protocolli.

a) Le convenzioni, gli accordi e i protocolli già sottoscritti con i soggetti formatori mantengono la loro validità dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento oppure è necessario procedere all'adeguamento o alla nuova stipula?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
Le convenzioni, gli accordi ed i protocolli sottoscritti in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento continuano ad essere disciplinati dal precedente Regolamento sino al termine di efficacia della convenzione, accordo e protocollo stabilito dalle parti in sede di stipula. Resta salva la possibilità e/o volontà delle parti di addivenire alla stipula di una nuova convenzione, accordo o protocollo che sostituisca il precedente; laddove ciò avvenga in un momento successivo all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, la convenzione, l'accordo ed il protocollo saranno disciplinati da quest'ultimo.

3. Fase transitoria. Autorizzazioni e rinnovi.

a) Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente Regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza originariamente prevista?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
Si conferma. Alla scadenza, il rinnovo sarà valutato secondo i requisiti del 'nuovo' Regolamento.

b) Come devono essere trattate le domande di prima autorizzazione o di rinnovo presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ma il cui procedimento non sia ancora concluso, anche nel caso in cui sia già intervenuta la trasmissione al Ministero della Giustizia per il parere vincolante?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
Si applica il Regolamento in vigore alla data di adozione della delibera consiliare di invio al Ministero della proposta di autorizzazione, rinnovo o diniego, al fine di acquisirne il relativo parere.

4. Esoneri

a) Il Regolamento per la formazione prevede che l'esonero dalla formazione sia parziale e, nella maggior parte delle fattispecie, ne determina l'entità sulla base della durata dell'impedimento dichiarato. È legittimo riconoscere anticipatamente un esonero riferito a un periodo futuro, prima che la situazione di impedimento e la sua effettiva durata si siano concretamente verificate?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
L'esonero è riconosciuto sulla base di condizioni e periodi di impedimento effettivamente verificatisi e non anticipatamente per periodi futuri, salvo le fattispecie per le quali il Regolamento predetermini l'entità dell'esonero a seconda dell'evento (ad esempio, maternità).

b) Qualora alcuni CROAS abbiano riconosciuto anticipatamente esoneri riferiti all'intero triennio o comunque a periodi futuri non ancora trascorsi, come devono essere gestiti i provvedimenti già adottati? In particolare, come devono essere trattati gli esoneri riferiti a trienni già conclusi e quelli relativi al triennio in corso?

Orientamento e indirizzo del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
Resta nell'autonomia e discrezionalità del CROAS valutare l'eventuale intervento in autotutela su provvedimento di esonero già adottati, alla stregua di verifiche sopravvenute. In linea generale, si ritiene opportuno evitare conseguenze pregiudizievoli per gli iscritti con riferimento ai trienni già conclusi, considerato che il riconoscimento anticipato dell'esonero è derivato da una modalità applicativa adottata dal CROAS.
A partire dal triennio in corso, si ritiene invece necessario ribadire che l'esonero può essere riconosciuto esclusivamente con riferimento a periodi di impedimento effettivamente maturati, procedendo, ove necessario, alla rettifica dei provvedimenti già adottati.

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale
Via del Viminale, 43 – 00184 Roma
www.cnoas.org | e-mail: info@cnoas.it | PEC: cnoas@pec.it